

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 646 DEL 03/04/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E L'ASSOCIAZIONE "FELICIANGELI IN MOTO O.D.V." PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI FARMACI A DISTRIBUZIONE OSPEDALIERA IN COLLABORAZIONE CON L'UOC NEUROLOGIA DELL'OSPEDALE DI ARZIGNANO.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 586/25

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce:

Premesso che:

- La Regione del Veneto con Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40 riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile, da realizzare attraverso il ricorso ad apposite convenzioni che ne definiscano i contenuti e i criteri di realizzazione.
- Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”) nel provvedere al riordino ed alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, riconosce il fondamentale ruolo sociale svolto dagli enti del Terzo settore, al cui interno sono incluse, tra gli altri, le organizzazioni di volontariato, che constano di quegli enti costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
- Il medesimo Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede altresì specifiche disposizioni relative alle modalità di espletamento dell'attività di volontariato effettuata dalle organizzazioni in parola (“ODV”), in particolare al Titolo III rubricato “Del volontariato e dell'attività di volontariato” ed al Titolo V, Capo I, rubricato “Delle organizzazioni di volontariato”.
- Per attività di volontariato, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017 e della Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40, deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, neanche indiretti, e per esclusivi fini di solidarietà sociale.

Considerato che il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa e stabilisce, a questo proposito, che le suddette convenzioni debbono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Preso atto che l'Associazione “FeliciAngeli in Moto O.d.V.”, per il tramite dei suoi volontari, si occupa principalmente di distribuire a domicilio farmaci, beni di prima necessità ed ausili sanitari, allo scopo di rendere tali beni accessibili alle persone più fragili che ne hanno necessità, operando su tutto il territorio nazionale, con sedi territoriali presenti in oltre 55 province d'Italia.

Vista la nota prot. n. 10243 del 30.01.2025, con la quale il Responsabile della Sezione di Vicenza dell'Associazione “FeliciAngeli in Moto O.d.V.”, d'intesa con la U.O.C. Neurologia di Arzignano, ha presentato formale richiesta di avviare una collaborazione con quest'Azienda per l'attivazione di un servizio di consegna a domicilio dei farmaci a distribuzione ospedaliera in favore dei pazienti in cura presso la predetta Unità Operativa.

Vista la comunicazione prot. n. 12446 del 05.02.2025, con la quale l'U.O.C. Affari Generali ha richiesto alla Direzione Medica competente, all'U.O.C. Neurologia Arzignano-Montecchio, alla U.O.C. Farmacia Arzignano-Montecchio ed alla Direzione Sanitaria, indicazioni in merito all'eventuale stipula della

convenzione richiesta, predisposta secondo il format in uso presso quest'Azienda per la formalizzazione dei rapporti convenzionali con le Associazioni di Volontariato.

Preso atto che, con comunicazione del 12.02.2025, la Direzione Sanitaria, raccolti i pareri favorevoli del Direttore dell'U.O.C. Direzione Medica Arzignano-Montecchio, dell'U.O.C. Neurologia Arzignano-Montecchio e del Direttore U.O.C. Farmacia Arzignano-Montecchio, ha espresso il suo parere favorevole alla stipula della suddetta convenzione per la durata di un anno, con rinnovo tacito alla scadenza di altri due anni, salvo diversa volontà delle parti.

In virtù di quanto espresso, si propone di stipulare la convenzione con "FeliciAngeli in Moto O.d.V", nei termini sin qui esposti, approvando lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il testo della convenzione tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e l'Associazione "FeliciAngeli in Moto O.d.V." per l'attivazione di un servizio di consegna a domicilio dei farmaci a distribuzione ospedaliera in collaborazione con l'U.O.C. Neurologia dell'Ospedale di Arzignano, di durata annuale, con rinnovo tacito alla scadenza di due anni, salvo diversa volontà delle parti, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrale ed essenziale;
2. di dare atto che, sulla base della convenzione allegata, all'associazione interessata è riconosciuto, qualora ne faccia richiesta, il rimborso delle spese sostenute per la sottoscrizione di polizze assicurative, precisando che gli eventuali costi da rimborsare per ciascun anno di vigenza dell'accordo, saranno imputati a Bilancio Sanitario, per gli anni di rispettiva competenza, al conto 55.06.31;
3. di precisare che l'esecuzione della convenzione non comporta alcun costo ulteriore a carico del Bilancio dell'Azienda;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'albo online dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE

tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e l'Associazione "FeliciAngeli in Moto O.D.V." per l'attivazione di un servizio di consegna a domicilio dei farmaci a distribuzione ospedaliera in collaborazione con la UO di Neurologia dell'Ospedale di Arzignano

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica (di seguito denominata ULSS) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, codice fiscale / partita IVA 02441500242, nella persona del Direttore Generale *pro tempore* Patrizia Simionato

E

L'Associazione FeliciAngeli in Moto O.d.V. (di seguito denominata Associazione), con sede in Via Gallia n. 86 – 00183 Roma, codice fiscale 96453680587, nella persona del proprio Responsabile di Sezione di Vicenza sig. Fabio Tiozzo

PREMESSO CHE

la Repubblica Italiana, nel sostenere l'iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;

la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato", conformemente a quanto disposto dalla precitata Legge n. 266/1991, ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;

l'art. 11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell'art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;

la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 56/1994;

con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l'attuazione della medesima Carta", sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;

Il D.lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore") ha disciplinato e riordinato complessivamente la materia del volontariato e dell'attività di volontariato prestata dalle associazioni di cui

si tratta (“ODV”), in particolare al Titolo III rubricato “*Del volontariato e dell’attività di volontariato*” ed al Titolo V, Capo I, rubricato “*Delle organizzazioni di volontariato*”.

CONSIDERATO

che l’**Associazione FeliciAngeli in Moto O.d.V.** con sede in Via Gallia n. 86 – 00183 Roma, è una Associazione di volontariato senza finalità di lucro, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con numero di repertorio n. 763;

che l’Associazione in parola è presente su tutto il territorio nazionale ed ha per finalità, come risulta dallo Statuto, l’aiuto e l’assistenza a persone disagiate ed ammalati con interventi attivati per offrire sostegno attraverso l’uso della moto ed altri mezzi motorizzati, per distribuzione farmaci e generi di prima necessità. Inoltre si occupa di raccogliere fondi durante le manifestazioni, sociali e socio-culturali con l’esclusivo intento di destinare quanto raccolto in opere di beneficenza a favore di enti ospedalieri, orfanotrofi, case famiglie, associazioni con finalità di utilità sociale ed ogni altra realtà che versi in condizioni disagiate;

che oggi la predetta Associazione, attraverso il progetto “Angeli in Moto”, allo scopo di realizzare la finalità essenziale per cui è nato, si è posta l’obiettivo di aggregare motociclisti e simpatizzanti del mondo delle moto per la sola finalità di volontariato, anche attraverso la costruzione di rapporti di collaborazione con altri club con scopi istituzionali simili, così da espandere al di fuori del proprio territorio di operatività il progetto medesimo;

che alla luce della vigente normativa si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento dell’attività di volontariato;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità della convenzione

La presente convenzione è finalizzata all’attivazione di un servizio di consegna a domicilio dei farmaci a distribuzione ospedaliera in collaborazione con l’UOC Neurologia dell’Ospedale di Arzignano.

L’ULSS, per il perseguimento delle finalità sopra esposte, autorizza l’Associazione, per il tramite dei suoi volontari, a ritirare presso la farmacia ospedaliera del Presidio Ospedaliero di Arzignano e/o direttamente presso l’UOC Neurologia del medesimo P.O. i farmaci a distribuzione ospedaliera espressamente individuati dalla predetta unità operativa ed a consegnarli al domicilio dei pazienti previamente individuati.

L’UOC Neurologia di Arzignano, al fine dell’attivazione del servizio di consegna a domicilio, dovrà preventivamente:

- far sottoscrivere il modulo di delega (**Allegato 1**) da ciascun paziente interessato all’attivazione del servizio, mediante il quale si delega l’Associazione al ritiro ed alla consegna dei farmaci presso il proprio domicilio;
- raccogliere il consenso scritto di ciascun paziente al trattamento dei dati personali correlati al predetto servizio, mediante l’informativa all’uopo predisposta (**Allegato 2**).

L’Associazione si impegna a partecipare ai vari momenti organizzati dall’ULSS ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella premessa della presente convenzione e nella Carta dei Servizi.

Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento.

Art. 2 - Ambito di attività

Le parti si attivano per la realizzazione delle attività sopra descritte per il periodo di vigenza della presente convenzione.

Le suddette attività verranno svolte sotto la supervisione della UOC Neurologia di Arzignano cui spetterà il compito di monitorare l'attività dei soci volontari.

Le parti accerteranno inoltre, con periodicità, lo stato di attuazione del "programma" di cui al primo comma, al fine di procedere alla verifica dei risultati ed al controllo degli stessi. In caso di necessità, detto programma, su proposta sia dell'ULSS che dell'Associazione, potrà essere modificato di comune accordo mediante scambio di lettere, salvo che una delle parti non richieda la formale modifica della convenzione.

Art. 3 – Garanzia per l'attività di collaborazione

L'Associazione si impegna a garantire la continuità delle attività previste dalla presente convenzione, effettuando le attività medesime esclusivamente tramite i propri soci volontari.

Allo scopo, si impegna a trasmettere alla UOC Neurologia di Arzignano con cadenza trimestrale, l'elenco dei soci volontari che svolgeranno il servizio di consegna a domicilio e che accederanno alle strutture dell'ULSS per il ritiro dei farmaci.

Gli orari di accesso alle strutture dell'ULSS per il ritiro dei farmaci dovranno essere concordati con la Direzione Medica Ospedaliera, che fornirà all'associazione ogni opportuna indicazione in merito.

Art. 4 – Compiti dell'associazione

L'attività dell'Associazione viene prestata con l'opera personale e gratuita, escluso ogni scopo di lucro anche indiretto, di volontari aderenti alla Associazione.

I volontari si impegnano a mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario ed un corretto rapporto con i pazienti, rispettandone la dignità ed i diritti.

L'Associazione, per il tramite dei suoi volontari, sulla base delle indicazioni pervenute dalla UOC Neurologia di Arzignano, si occuperà di:

- Ritirare presso la farmacia ospedaliera del Presidio Ospedaliero di Arzignano e/o direttamente presso l'UOC Neurologia del medesimo P.O. i farmaci a distribuzione ospedaliera espressamente individuati;
- Consegnare i farmaci al domicilio dei pazienti indicati dalla UOC Neurologia nel giorno e nell'ora prestabiliti;
- Qualora la consegna riguardi farmaci che necessitano di una conservazione a temperatura controllata, garantire che il trasporto avvenga mediante l'uso di contenitori termici adeguati;
- Far sottoscrivere dai suddetti pazienti la ricevuta di consegna al momento della consegna del farmaco.

Art. 5 – Responsabilità

L'Associazione si assume formalmente la responsabilità per le attività svolte dai propri soci, restando escluso ogni rapporto diretto tra i volontari stessi e l'ULSS.

I volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione dovranno attenersi, oltre che alle norme usuali, a quelle della circostanza di operare nel contesto di un Ente Sanitario; pertanto ogni socio volontario è tenuto a mantenere il più scrupoloso segreto su notizie e fatti di cui venga a conoscenza, garantendo – in ogni caso – il rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, come previsto dalla Legge 266/1991, dalla L.R. Veneto 40/1993 e dal D.lgs. 117/2017.

In caso di inadempienza o trasgressione ai doveri di cui sopra, l'Associazione provvederà alla immediata sostituzione del socio volontario.

Art. 6 – Norme Assicurative

L'associazione si impegna, come stabilito dall'articolo 18 ("Assicurazione obbligatoria") del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell'ambito della presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso terzi (RCT).

Come stabilito dall'articolo n. 18 ("Assicurazione obbligatoria") del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, gli oneri per la copertura assicurativa di cui al paragrafo precedente sono a carico di questa ULSS, che si impegna a rimborsarli – qualora l'associazione ne faccia richiesta – previa presentazione di fattura e previa verifica della rispondenza della polizza attivata dall'associazione alle attività previste in convenzione.

Art. 7 – Impegni a carico dell'ULSS

In virtù dell'articolo 17 del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017 che consente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e vieta i rimborsi spese di tipo forfetario, le Parti danno atto che le sole spese che potranno essere rimborsate all'associazione sono quelle relative alla contrazione delle polizze assicurative, restando escluso ogni altro tipo di rimborso spese.

L'ULSS si impegna a rendere noto, attraverso i propri canali di comunicazione, l'apporto dell'associazione Feliciangeli in Moto ODV tramite il progetto "Angeli in Moto" alle sue attività istituzionali ed autorizza l'associazione Feliciangeli in moto ODV a dare analoga comunicazione sui propri canali di comunicazione a condizione che i contenuti di tali comunicazioni reciproche siano condivisi o, comunque, autorizzati dagli uffici preposti da parte di entrambi i contraenti.

Art. 8 – Relazione

L'Associazione è tenuta, al termine dell'anno di vigenza della Convenzione, a predisporre una breve relazione sull'attività svolta, da trasmettere alla Direzione Medica Ospedaliera dell'Ospedale di Arzignano.

Art. 9 – Verifica della collaborazione

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione.

Nel caso in cui dovessero ravvisarsi inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato) e dal Direttore Generale (o suo delegato) e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario.

Art. 10 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione, e si rinnoverà tacitamente per un periodo di 2 anni, salvo diversa volontà di una delle due parti, che potrà, in tal caso, comunicarlo all'altra, attraverso Raccomandata A.R. o tramite PEC, con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo di Lettera Raccomandata A.R. o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 11 – Controversie

In caso di controversie derivanti dal presente Accordo le Parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le Parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Vicenza.

Art. 12 – Adempimenti in materia di privacy

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. "categorie particolari di dati personali" ai sensi del GDPR 2016/679) eventualmente raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (GDPR) sulla privacy n. 2016/679.

Nel caso in cui i volontari trattino dati personali o sensibili dei pazienti, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, Essi verranno qualificati, secondo la vigente normativa nazionale e aziendale in materia e a cura dell'Associazione di appartenenza, come autorizzati esterni al trattamento dei dati, al fine di garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei pazienti.

Le Parti si impegnano a fornire agli interessati di cui trattano i dati, un'ideonea informativa che contenga un consenso specifico al trattamento degli stessi volto alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo.

Articolo 13 – Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, _____

Responsabile Sezione di Vicenza
Feliciangeli in Moto O.d.V.
(*Fabio Tiozzo*)

Il Direttore Generale
Azienda U.L.SS. n. 8 Berica
(*Patrizia Simionato*)



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV Tel.
0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

U.O.C. Neurologia – Ospedale di Arzignano

Arzignano, ____/____/____

DELEGA PER RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO DEI FARMACI A DISTRIBUZIONE OSPEDALIERA

Il/la sottoscritto/a _____ (delegante)

nato/a _____ Prov. (____) il _____

Documento di identificazione _____ n. _____ -

DELEGA

L'associazione di volontariato "**FeliciAngeli in Moto O.d.V.**" (delegato)

al ritiro dei farmaci presso il Dispenser Corner dell'Ospedale di Arzignano / U.O.C. Neurologia Ospedale di Arzignano ed alla consegna al proprio domicilio degli stessi nel giorno e ora concordati.

Si allega copia del documento d'identità in corso di validità del delegante.

La presente delega vale fino alla intervenuta revoca.

Firma del delegante

.....

Firma del delegato

.....

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EFFETTUATO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI FARMACI A DISTRIBUZIONE
OSPEDALIERA SVOLTO DALL'ASSOCIAZIONE "FELICI ANGELI IN MOTO O.D.V"**

L'Azienda ULSS n. 8 Berica, con sede in Viale Rodolphi n. 37 - 36100 Vicenza (VI), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Azienda" e "Titolare") ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento dell'Unione europea 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, d'ora in poi "Regolamento" o "GDPR") Le comunica le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati o altrimenti acquisiti.

L'Azienda ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, i cui dati sono pubblicati nel sito web aziendale all'interno della sezione dedicata alla "Privacy Policy". L'indirizzo email di contatto del RPD è il seguente: rpd@aulss8.veneto.it.

Finalità e base giuridica del trattamento

L'Azienda tratterà i dati personali per la seguente finalità:

- comunicazione dei suoi dati personali all'Associazione "FeliciAngeli in Moto O.d.V." per l'attivazione del servizio di consegna a domicilio dei farmaci a distribuzione ospedaliera.

Si precisa che tutte le ulteriori attività che verranno poste in essere dall'Associazione successivamente alla comunicazione dei Suoi dati personali, saranno dalla stessa sviluppate e gestite nella qualità di autonomo Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati per le finalità sopra descritte trova la propria base giuridica sul Suo consenso liberamente espresso ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) e dell'art. 9, par. 2, lett. a) del GDPR. Il conferimento dei dati personali richiesti è requisito necessario per lo svolgimento delle attività volte al perseguimento delle finalità sopra individuate.

Pertanto, il rifiuto a fornire tali informazioni determina l'impossibilità dell'attivazione del servizio di consegna a domicilio.

Categorie di dati trattati

Per dato personale si intende qualsiasi informazione che riguarda una persona fisica identificata o identificabile in modo diretto o indiretto attraverso per esempio il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

I dati personali trattati dal Titolare appartengono alle seguenti categorie:

- comuni identificativi [dati anagrafici, di contatto, indirizzo di residenza];
- particolari ex art. 9 GDPR [dati relativi alla salute].

Periodo di conservazione dei dati

I suoi dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri.

Categorie di destinatari

L'Azienda non diffonderà i dati, ma per tutti gli adempimenti di competenza necessari all'espletamento delle attività sopra specificate, i dati personali possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- all'Associazione "FeliciAngeli in Moto O.d.V." che si occuperà della consegna a domicilio del farmaco per il tramite dei suoi volontari;
- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge nazionali, dell'Unione europea, nonché di contrattazione collettiva;
- ai collaboratori, ai dipendenti e ai fornitori di servizi del Titolare, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i responsabili del trattamento nominati ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un'organizzazione internazionale

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni internazionali.

Diritti degli Interessati

L'Interessato ha il diritto di chiedere all'Azienda, al ricorrere dei rispettivi presupposti, di revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, di accedere ai propri dati personali e di aggiornarli (o rettificarli, se inesatti), di cancellarli o limitarne il trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla propria situazione particolare, presentando un'istanza a questa Azienda ULSS: istanza che potrà essere consegnata all'Ufficio del Protocollo Generale, oppure trasmessa via posta elettronica (Mail: protocollo@aulss8.veneto.it / Pec: protocollo.aulss8@pecveneto.it).

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Per la Protezione dei Dati Personali - Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1 - E-mail: protocollo@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it).

Modulo di richiesta del consenso

Il/la sottoscritto/a (*cognome e nome*)

presta il consenso

nega il consenso

affinché i propri dati personali possano essere comunicati all'Associazione "FeliciAngeli in Moto O.d.V." per l'attivazione del servizio di consegna a domicilio, per il tramite di volontari, dei farmaci a distribuzione ospedaliera.